Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 giugno 1947, n. 856.

Assunzione a carico dello Stato, dell'onere risultante dalla gestione 1946-1947 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 228;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza tra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1946-47, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.

Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale, affluiti ai « Granai del popolo » si tiene conto:

a) delle somme pagate ai conferenti a titolo di prezzo base, di conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto e di premi;

b) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei « Granai del popolo ».

Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:

a) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n 38, e del secondo comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonchè delle relative spese accessorie;

b) delle eventuali spese di magazzinaggio;

c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce.

Art. 2.

La liquidazione dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente viene effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Art. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'art. 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti entro il limite complessivo di 45 miliardi di lire e nella misura massima dell'80 % dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1946-47, bilancio agricoltura - parte straordinaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 857.

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, relativo all'indennità giornaliera di ordine pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico pei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico

Al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, sono soppresse le parole: « non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 luglio 1947, n. 858.

Concessione del distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati divenuti inabili al lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, col quale venne istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1916, relativo alla approvazione dell'istruzione per l'esecuzione del decreto 21 maggio 1916, n. 640;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla bonifica dei campi minati;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, si applicano, per la concessione del distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, le norme dell'istruzione per l'esecuzione del regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, approvata con il decreto Ministeriale 6 novembre 1916, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le domande di cui all'art. 2 della suddetta istruzione dovranno pervenire al Ministero della difesa tramite il Comando della zona per la bonifica dei campi minati, nella circoscrizione della quale il richiedente è rimasto infortunato. Il Comando della zona disporrà quindi ai sensi del citato art. 2 e degli articoli 3 e 4 della istruzione.

Art. 3.

Il Comando della zona, nel trasmettere le domande al Ministero, unirà agli altri documenti una dichiarazione del comandante, dalla quale risulti se il richiedente si trovi o meno nelle condizioni di cui al successivo art. 4, indicando la data e la località, dove il richiedente stesso è rimasto infortunato.

Art. 4.

Il distintivo d'onore può essere concesso se sussistono le seguenti condizioni:

a) che trattisi di personale specializzato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320;

b) che i lavori di bonifica siano stati autorizzati dall'Amministrazione militare.

Art. 5.

I reclami di cui all'art. 8 della citata istruzione dovranno essere trasmessi tramite il Comando della zona per la bonifica dei campi minati.

Art. 6.

La variazione matricolare di cui all'art. 10 della istruzione sarà così indicata: « Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla bonifica dei campi minati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 859.

Modificazioni al ruolo del personale di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto lugotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 50;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 904;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra stabilito dal regio decreto 16 maggio 1940, n. 904, è sostituito dal ruolo di cui alla seguente tabella ed è conservato come ruolo transitorio fino ad eliminazione del personale che attualmente vi è iscritto o che lo sarà in dipendenza di concorsi già indetti alla data del presente decreto:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
7°	Revisori capi	9
8°	Revisori principali	13
9°	Primi revisori	21
10° e 11°	Revisori e vice revisori	21
		64

Art. 2.

I posti che si renderanno vacanti, a partire dalla data del presente decreto, nel ruolo di cui al precedente art. 1 saranno soppressi, a cominciare dal grado meno elevato e saranno, contemporaneamente portati in aumento nei corrispondenti gradi del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro di cui alla tabella *B* allegata al decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Nomina del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

Decreta:

Il dott. Anton Dante Coda è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per il quadriennio 1947-1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

p. Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3680)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottati.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Ermenegildo Ricco fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa Alessi, con sede in San Giovanni Gemini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 27 gennaio 1940 dei soci della Banca cooperativa Alessi, società in accomandita semplice, con sede in San Giovanni Gemini (Agrigento), con la quale l'azienda stessa fu messa in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Visto il provvedimento in data 20 aprile 1940 del Tribunale di Agrigento, con il quale venne nominato liquidatore della predetta Banca il comm. Giambattista Alessi;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del menzionato liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato liquidatore della Banca cooperativa Alessi, società in accomandita semplice, con sede in San Giovanni Gemini (Agrigento), in sostituzione del commendatore Giambattista Alessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3678)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori dott. Luigi Lembo, Matteo Rossi e Mario De Martini vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate;

Considerato che i signori Lembo, Rossi e De Martini sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori dott. Luigi Lembo, Matteo Rossi e Mario De Martini sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3691)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma del vice presidente e nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori dott. Francesco Gentili e Nicola Marini vennero nominati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cascia;

Considerato che il dott Gentili è scaduto dalla carica per compiuto periodo e che il Marini è deceduto;

Decreta:

Il dott. Francesco Gentili è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia, ed il sig. Armando De Angelis fu Achille è nominato sindaco del Monte stesso per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Finale Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori rag. Augusto Baldoni, Ettore Ferraresi e dott. Giovanni Parmeggiani vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Finale Emilia;

Considerato che i signori Baldoni, Ferraresi e Parmeggiani sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori rag. Augusto Baldoni, Ettore Ferraresi e dott. Giovanni Parmeggiani sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Finale Emilia, con sede in Finale Emilia, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3693)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza italiana in Roma della Società « Fire Association Of Philadelphia », con sede in Filadelfia, Pennsylvania (S.U.A.) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza italiana in Roma della Società « Fire Association Of Philadelphia », con sede in Filadelfia, Pennsylvania (S.U.A.), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nei rami incendio, trasporti, aeronautica, automobili, furti, e la riassicurazione;

Considerato che detta rappresentanza italiana ha effettuato il deposito cauzionale a favore della massa degli assicurati nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La rappresentanza italiana in Roma della Società « Fire Association Of Philadelphia » con sede in Filadelfia, Pennsylvania (S.U.A.), è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami incendio, trasporti, aeronautica, automobili, furti, nonchè la riassicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1947.

Scioglimento della Società cooperativa « Unione cooperativa cinematografica », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza del presidente della Società cooperativa « Unione cooperativa cinematografica », con sede in Roma, rimessa dal Prefetto di Roma in data 2 agosto 1947, con la quale si prospetta la necessità che la cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Considerato che la predetta cooperativa per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto occorre provvedere allo scioglimento dell'ente senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Unione cooperativa cinematografica », con sede in Roma, costituita con rogito in data 19 agosto 1943 del sig. dott. comm. Luciano Scrivano, coadiuvatore del dott. Giuseppe Colapietro, notaio in Roma, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: FANFANI

(3758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Mirabello di Pavia.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Pavia la somma di L. 30.000 (trentamila) da destinare all'acquisto del terreno di mq. 1290 di proprietà dei fratelli Giovanni e Lorenzo Rossi, che il Comune stesso intende donare all'Opera predetta per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Mirabello di Pavia.

(3916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Piacenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1421 del 12 luglio 1947; importo L. 29.520.000.

(3920)

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Chieti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1876 del 12 luglio 1947; importo L. 8.400.000.

(3921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Messina, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare domanda direttamente al preside della competente Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3936)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio, per le operazioni di Debito pubblico, presso l'Intendenza di finanza di Avellino

Con decreto Ministeriale 16 maggio 1947, il notaio Vincenzo Sessa di Bartolomeo è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Avellino.

(3937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta:........ — Data: 14 giugno 1917 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli - Intestazione: Ruffo Gennaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita. L. 6856,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 2 gennaio 1947 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo - Intestazione: Beligni Domenico fu Angiolo - Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 150: — Data: 22 novembre 1946 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza - Intestazione: Pierri Vincenzo fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 252.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 528 — Data: 27 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione. Facco Maria Santa fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 - Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1, 2 e 3 — Data: 7 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria. — Intestazione: Dellepiane Francesco fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 7, capitale L. 47.000, al portatore 5, capitale L. 46.000, al portatore 4, capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 30 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Corda Anna fu Luigi — Titoli del Debito pubblico. Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 13 marzo 1946 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Vasi Luigi fu Attilio — Titoli del Debito pubblico. Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale. L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3046 — Data: 19 dicembre 1946 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento - Intestazione: Galliani Franco fu Ernesto - Titoli del Debito pubblico. Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale. L. 21.600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione. Di Fina Salvatore fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5829 — Data: 13 aprile 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castellano Addolorata Maria Teresa — Titoli del Debito pubblico. Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3031 — Data: 18 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8097 — Data: 18 settembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia - Intestazione: Nardella Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29158 — Data: 3 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: De Luca G. Battista fu Pio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 787 — Data: 25 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Gherlone Maria fu Vincenzo

— Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Montalbano Giuseppa fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5%, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Saveri Cesare — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943) — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1947

(3018) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 508688, di annue L. 1680, intestato a Foà Anna fu Giacomo, moglie di Levi Deveali Elia fu Amedeo, domiciliata in Alessandria, vincolato per dote.

Risultando l'intestazione di tale certificato completamente scolorinata e nella eventualità che a tergo del certificato stesso potesse esistere una dichiarazione di cessione successivamente scolorinata, si diffida chiunque abbia interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Il Direttore generale.

(3698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati di rendita

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	226494	Onorato Arcangela fu Luigi, moglie di Francesco Vasciaveo, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata	212 —
Id.	470130	Comune di Radicondoli (Siena)	150,50
Id.	749231	De Crescenzi Vincenzina di Eugenio, nubile, dom. a Sarno (Salerno), vincolata	350 —
Id.	407383	Congregazione di carità di Castel Vittorio (Imperia)	28 —
Id.	398206	Opera pia ospitaliera «Roscio di Villalbese» di Villalbese (Como)	210 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.